

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FRANCESCHINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		COLITTO: Riliquidazione delle pensioni al personale della Scuola elementare. (<i>Urgenza</i>). (458);	
Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario dell'Istituto di studi romani. (3152)	1232	MAROTTA VINCENZO ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165. (1208);	
PRESIDENTE	1232, 1233, 1234, 1235, 1236	BUZZI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della Scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (2361)	1238
FRANCESCHINI, Relatore	1232, 1233, 1235	PRESIDENTE	1238, 1239, 1245
CODIGNOLA	1233, 1234, 1235, 1236	BUZZI, Relatore	1238, 1245
LEONE RAFFAELE	1234	LEONE RAFFAELE	1239
BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1234, 1235	RUSSO SALVATORE	1239
RUSSO SALVATORE	1235	Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio. (3292)	1239
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Aumento del contributo per i « tavoli di studio » alla stazione zoologica di Napoli. (2956)	1236	PRESIDENTE	1239, 1242, 1243
PRESIDENTE	1236, 1237	LEONE RAFFAELE, Relatore	1239, 1240, 1243
TITOMANLIO VITTORIA	1236	BALDELLI	1241
BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1237	CODIGNOLA	1241, 1242, 1243
RUSSO SALVATORE ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (<i>Urgenza</i>). (382);			

	PAG.
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.</i>	1241
SCIORILLI BORRELLI	1241
ROFFI	1242
CERRETI ALFONSO	1242, 1243
 Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2889);	
ERMINE: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. (<i>Urgenza</i>). (1990);	
CRUCIANI ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);	
MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);	
ROMANATO ed altri: Modifica di ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651).	1243
PRESIDENTE	1243, 1244
PITZALIS, <i>Relatore</i>	1244
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.</i>	1244
 Sulla censura cinematografica:	
CODIGNOLA	1245, 1246
PRESIDENTE	1245, 1246, 1247
LEONE RAFFAELE	1246
ROFFI	1246
SCIORILLI BORRELLI	1246
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1247

La seduta inizia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani. (3152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani ».

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. L'Istituto di studi romani è, da molti anni, noto a tutto il mondo della cultura e soprattutto della cultura classica. La mia conoscenza dello stesso rimonta all'antica amicizia con il compianto senatore Quinto Tosatti, che lo presiedette, ed alla cui passione, alla cui competenza ed al cui slancio romanista, debbo qui rendere omaggio.

Fu lui a farmi conoscere l'Istituto di studi romani e le sue multiformi iniziative che si compendiano non tanto e non solo nella pubblicazione di notevoli volumi che fanno onore alla cultura italiana, ma in tutto un complesso di lavoro, prezioso agli effetti della conservazione del patrimonio culturale.

Tale lavoro consiste:

— nella compilazione e nell'aggiornamento dello schedario di bibliografia romana, schedario composto da più di 600 mila schede raccolte dalle biblioteche di tutto il mondo e che offre agli studiosi la possibilità di avere un ampio panorama della cultura latina e ciceroniana in particolare;

— nella organizzazione dei corsi superiori di studi romani e di quel *Certamen Capitolinum*, che ha grande notorietà nel mondo culturale ed al quale partecipano sempre latinisti egregi, provenienti da ogni parte del mondo.

Inoltre, l'Istituto di studi romani organizza congressi nazionali ed internazionali, ponendosi, per questo aspetto, sul piano dei grandi studi internazionali.

A nessuno di noi sfugge, poi, la entità e la mole delle pubblicazioni a cui ha dato vita l'Istituto stesso, tra cui (leggo dalla relazione, con conoscenza parziale di talune di esse): la « Storia di Roma » in 30 volumi, « Italia romana », « Municipi e colonie dell'Italia romana » (opera importantissima, adoperata dai giovani universitari negli esami di latino), « I monumenti romani », « Collectanea urbana », e la rivista « Studi romani » (alla quale il Senatore Quinto Tosatti aveva dato

una particolare impostazione di agilità e di genialità), « I classici », « La regione romana ».

Vi è inoltre il Centro ciceroniano che molto lavoro ha compiuto e compie sul piano della ripresa degli studi ciceroniani, anima del latino.

Tutto questo complesso di attività, di iniziative, di benemerienze, di opere compiute, ecc., ha necessità di essere ossigenato da nuovi maggiori investimenti; e dico investimenti, in quanto l'Istituto di cui ci stiamo occupando è l'istituto che tiene alto il nome della cultura tipicamente romana, in Italia ed all'estero.

L'attuale dotazione dell'Istituto stesso è inadeguata ai tempi ed agli sviluppi del medesimo, oggi diretto dall'egregio prof. Romanelli, noto a tutto il mondo della cultura.

La legge che stiamo esaminando, presentata dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, prevede due benefici: un beneficio contingente, costituito dall'erogazione di un contributo straordinario di 15 milioni, ed un beneficio stabile derivante dall'elevazione della dotazione annua da 16 milioni a 30 milioni.

Una difficoltà da me osservata al primo capoverso dell'articolo 3, per il finanziamento concernente l'articolo 1, è stata risolta dalla V Commissione che, nel dare il suo avviso favorevole, ha proposto alla nostra Commissione una modifica.

Do pertanto parere pienamente favorevole, auspicando che l'Istituto di studi romani, nella tradizione del compianto senatore Quinto Tosatti e dell'Istituto stesso fin dalla sua fondazione, possa prosperare e possa raggiungere sempre più compiutamente le mete che si è prefisso istituzionalmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Dò lettura del parere della V Commissione in merito al presente provvedimento:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, formulando la condizione che nel primo comma dell'articolo 3 venga introdotto un emendamento aggiuntivo, inteso ad autorizzare una espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

FRANCESCHINI, Relatore. Vi è da far presente, comunque, che si tratta di un finanziamento nuovo, che viene aggiunto al bilancio della pubblica istruzione, che in nessun modo lo intacca e che, anzi, lo arricchisce, sia nella parte straordinaria che in quella dell'aumento ordinario.

CODIGNOLA. Sulla questione di natura finanziaria — a parte il vedere quale è esattamente la legge a cui fa riferimento la Commissione competente — desidererei fare la seguente osservazione. Al primo comma dell'articolo 3 si parla di « aliquota... concernente variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Non vedo, francamente, come si possa accettare una deroga del genere ad un principio generale, fondamentale, come è quello che nega la possibilità di utilizzare, per provvedimenti legislativi nuovi, finanziamenti relativi a bilanci vecchi di due anni...

Se ammettiamo una tale deroga, dobbiamo allora estendere la stessa a tutti gli altri provvedimenti che vengono regolarmente respinti dalla Commissione competente, in quanto non coperti da fondi.

La soluzione, a mio avviso, più corretta sarebbe quella di sopprimere l'articolo 1, limitando il provvedimento al solo aumento ordinario. Per quanto riguarda, infatti, i 15 milioni di contributo straordinario, non vi sono ragioni sufficienti per giustificare una deroga così importante, che non ricordo, veramente, sia mai stata fatta da questa Commissione.

Sulla sostanza, poi, del disegno di legge, vorrei far presente come da qualche tempo si assista ad una messe di provvedimenti per contributi straordinari a questo ente o a quell'altro.

È a tutti noto che sono, da diverso tempo, presenti, davanti a questa Commissione, proposte di legge, di iniziativa parlamentare, riguardanti contributi ad istituzioni culturali di indubbia importanza. Ferme sono le proposte di legge n. 1229 e n. 1323, rispettivamente presentate dagli onorevoli Gagliardi e Luzzatto, a proposito della fondazione Guerini-Stampalia di Venezia.

Tale fondazione — istituto culturale di enorme importanza — si trova da molto tempo in una crisi tanto grave da far sì che alcune delle sale non possano essere aperte al pubblico, appunto per mancanza del minimo di finanziamento.

Ferme sono, altresì la proposta di legge n. 315, di iniziativa dell'onorevole Barbieri e concernente il museo Leonardo da Vinci; la proposta di legge n. 727, sempre dell'onorevole Barbieri, a proposito della casa di Boccaccio a Certaldo; la proposta di legge n. 1110, presentata dall'onorevole Roffi, concernente la zona archeologica di Spina...

Sono queste alcune delle proposte di iniziativa parlamentare che giacciono, perfino

da due anni, davanti alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Ma hanno il parere contrario della Commissione competente.

CODIGNOLA. Le proposte di legge di cui sopra sono fondate su necessità assolutamente obiettive. È il caso delle proposte di legge che si occupano della fondazione Querini-Stampalia, le quali sono di iniziativa di diversa parte politica, una socialista ed una democristiana.

Ora, nonostante questa evidente obiettività la Commissione competente ci dà regolarmente parere contrario.

Invece ci giungono improvvisamente disegni di legge, con numeri molto alti, che hanno in partenza l'approvazione della Commissione Bilancio; ciò significa che, se i parlamentari vogliono porre in rilievo la necessità di aiutare determinate manifestazioni di cultura devono preventivamente mettersi d'accordo con il Governo. Questa è la realtà, anche se spiacevole, anche perché tale accordo è relativamente facile da raggiungere per la maggioranza, ed è quasi impossibile per l'opposizione.

LEONE RAFFAELE. Sarei felice se almeno tale accordo col Governo fosse facile da raggiungere per i deputati della maggioranza!

CODIGNOLA. Ho detto relativamente facile.

Per quanto concerne il merito, onorevole Franceschini, l'Istituto di studi romani non gode di una grande fama scientifica, nonostante quanto ella ha affermato (ripetendo, in sostanza, le affermazioni del Governo nella relazione annessa al disegno di legge), né l'attuale direttore dell'Istituto è un notissimo studioso. Il vero è che l'Istituto di studi romani è diventato il centro della retorica romanistica. Ritengo che sarebbe facile per la Commissione accertarsi di tutto ciò chiedendo il parere di esperti. Qualsiasi istituto, anche con competenza culturale modesta, ha bisogno di mezzi, ma esiste un problema di precedenza, di priorità culturale, da esaminare con la massima attenzione.

Sarebbe opportuno che si sospendesse la discussione di questo provvedimento, non per respingerlo, quanto per pregare il Governo o il Presidente di questa Commissione o un Sottocomitato di fornirci un quadro degli istituti culturali del nostro Paese e della loro situazione economico-finanziaria, per stabilire quali provvedimenti siano da prendere con carattere di priorità. Non si possono

mandare avanti provvedimenti sulla base della semplice presentazione da parte del Governo, senza alcun esame sulla loro opportunità e sulla reale situazione generale.

Non so se si preferirà superare le mie obiezioni sopprimendo l'articolo 1 del disegno di legge; ma mi permetto di pregare gli onorevoli colleghi di sospendere la discussione del provvedimento, per incaricare un Sottocomitato di raccogliere elementi precisi, circa le necessità più urgenti degli istituti culturali, in base ai quali discutere i provvedimenti da adottare.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, la preghiera che ella mi ha rivolto la trasmetto ai membri della Commissione, perché, una volta che si è iniziata una discussione non è nei miei poteri sospenderla. Sta alla Commissione decidere.

Il problema è di ordine finanziario; la Commissione competente ci ha indicato il modo di superare ogni ostacolo, consentendoci di derogare ad una norma.

Quanto alla questione sollevata sul criterio col quale i disegni e le proposte di leggi giungono alla discussione o no, non c'è dubbio che molto dipende dal parere favorevole o contrario che su di essi esprime la V Commissione; esiste d'altra parte un modo per risolvere tale questione, ed è quello di portare in discussione il disegno di legge in Assemblea, contestando il parere espresso dalla V Commissione. Ma dal fatto che alcuni provvedimenti ritenuti necessari hanno il parere contrario della V Commissione, non ritengo si possa arguire che non si debbano mandare avanti quelli che ricevono parere favorevole.

È vero, infine, che l'Istituto di studi romani, sul piano di speculazione scientifica, non compie un'opera eccezionale; ma è anche vero che, sul piano di diffusione dell'alta cultura, compie un'opera utile ed efficace.

CODIGNOLA. Accolgo con molto piacere tale chiarimento dell'onorevole Presidente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetto di asserire che si possono avere anche opinioni diverse; la valutazione scientifica dell'opera dell'Istituto di studi romani non è nostro monopolio; molti scienziati valutano le opere di questo Istituto e le giudicano di valore, come altri scienziati possono valutare diversamente le opere che voi giudicate positivamente. Il giudizio di scarso valore dell'opera di questo Istituto può essere soggettivo, ma deve tener conto dei giudizi espressi da altri. Non si può affermare che

non vale niente un Istituto che ha una produzione scientifica di simile mole.

PRESIDENTE. Affermare che tale Istituto non vale niente, è in contrasto con la verità, così come affermare che vale poco. Risponde invece a realtà l'affermare che esso non si pone come fine la speculazione scientifica.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma l'importante è che l'Istituto risponda bene ai fini che gli sono propri.

Riguardo al fatto di affermare che noi desideriamo che anche altre proposte di legge siano approvate, ciò è più che legittimo. Ma questo non vuol dire che se non è possibile approvare le altre leggi, non dobbiamo nemmeno approvare la proposta di legge oggi al nostro esame. Sarebbe una prassi del tutto nuova.

CODIGNOLA. Se si ritiene un certo tipo di finanziamento legittimo per una legge, lo stesso tipo di finanziamento può essere chiesto per le altre proposte di legge.

RUSSO SALVATORE. In linea di massima non posso che essere favorevole ad un maggiore finanziamento all'Istituto di studi romani. Però, come ha detto l'onorevole Codignola, l'attività di questo istituto è rivolta verso la conoscenza di un tipo di scuola latina; è una conoscenza a carattere rettorico-umanistico quella che al centro degli autori latini pone Cicerone. E un fatto che si studia a fondo soltanto Cicerone, mentre si tralasciano altri autori come Tacito, Lucrezio ed altri. Cicerone, fra l'altro, ha avuto una fortuna che non meritava affatto, soltanto perché nel Rinascimento è stato affermato che la migliore lingua era quella ciceroniana, e che possiamo apprendere la lingua latina soltanto studiando e leggendo Cicerone. Ci voleva uno straniero — e precisamente il Mommsen — a « sgonfiare » Cicerone.

FRANCESCHINI, *Relatore.* Il ciceronismo, non Cicerone.

RUSSO SALVATORE. Se a Cicerone togliamo la prosa e il periodo, si può affermare che egli fu mediocre e come uomo politico e come filosofo (in effetti non lo si potrebbe neanche chiamare filosofo). Ho commentato due orazioni di Cicerone e parlo, pertanto, a ragion veduta.

Per queste ragioni non posso nascondere alcune riserve in merito alla proposta di legge.

FRANCESCHINI, *Relatore.* Volevo affermare che sono sempre stato favorevole a quanto ora chiede l'onorevole Codignola; fin dai tempi in cui era Ministro l'onorevole Moro, al quale chiesi in modo esplicito, senza

peraltro ottenerlo, che la Commissione, di concerto con gli organi ministeriali, esaminasse globalmente la situazione dei finanziamenti alle varie istituzioni culturali.

Mi metto, pertanto, fin da adesso, a disposizione per una iniziativa, che può prendere il nostro Presidente, intesa a che una sotto-commissione esamini l'opportunità o meno dei singoli finanziamenti alle varie istituzioni.

Non vedo però il nesso fra una posizione di questo genere, e la richiesta avanzata di una sospensione della discussione di questo disegno di legge che ci viene direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Anzi, vorrei dire all'onorevole Codignola che, una volta approvata questa legge, potremo valerci di tale precedente, che si istaura col ricorso a qualche deroga, per poter approvare altri finanziamenti in favore di Enti che lo richiedano. Io sono relatore per la proposta di legge Barbieri, richiamata dall'onorevole Codignola e sono sicuro che tutto ciò ci varrà in futuro.

Pregherei, pertanto, il Presidente di passare agli articoli, e a tener conto per un immediato futuro delle osservazioni fatte dall'onorevole Codignola.

Non condivido, al contrario, le osservazioni del collega Russo, in quanto la distinzione che fece il Mommsen fu fra Cicerone e il ciceronismo. Anche il nostro compianto illustrissimo maestro, professor Marchesi, cui rivolgo un pensiero devoto, parlò di questa distinzione, deplorando il ciceronismo e elevando, sublimando, la purezza dello stile ciceroniano.

D'altra parte dobbiamo pensare che la cultura estera non sottilizza come facciamo noi, ma ci invidia questo elemento prezioso della nostra civiltà.

Concludo assicurando che invocheremo il precedente che si introduce oggi con questa legge per le successive proposte di legge.

CODIGNOLA. Il problema consiste sempre nella diversità esistente fra presente e futuro.

PRESIDENTE. Prenderò contatti con il Presidente della V Commissione sulle altre proposte di legge relative al finanziamento di enti e istituti culturali e prego il relatore onorevole Franceschini e l'onorevole Codignola di aiutarmi in ciò.

CODIGNOLA. Ripeto che questo passo sarebbe utile farlo unendo tutte le proposte di legge in materia.

PRESIDENTE. Abbiamo già discusso su questo e la Commissione non vi è favorevole.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

« All'Istituto di studi romani in Roma è concesso un contributo straordinario di lire 15.000.000 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

« Il contributo annuale a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, di cui alla legge 11 dicembre 1957, n. 1206, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, da lire 16.000.000 a lire 30.000.000 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Alla spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

A tale articolo, secondo quanto suggerito dalla V Commissione, dopo le parole «...si farà fronte », debbono essere aggiunte le seguenti: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

CODIGNOLA. Desidererei sapere quale è esattamente, tale legge.

PRESIDENTE. Ne leggo l'articolo 1, che mi sembra pertinente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1951-52 le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la copertura della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato ».

CODIGNOLA. Ma tale legge si riferisce a provvedimenti legislativi in corso che, non approvati nell'ambito di un determinato esercizio, possono essere riportati a stanziamenti di un bilancio successivo.

Non vedo come tutto ciò possa essere riferito all'usare residui di bilancio del 1959-1960...

Questi residui di bilancio, quanti sono, dove sono, come sono accertabili? Abbiamo disponibilità di 10 o di 100 miliardi? Noi dobbiamo saperlo, onde impostare in un certo modo la nostra attività legislativa.

PRESIDENTE. Noi, in quanto VIII Commissione, non abbiamo il diritto di andare a chiedere alla V quanti denari ci sono in cassa. Come singoli deputati, possiamo chiedere tutte le informazioni. Comunque c'è un riferimento preciso alla legge 21 luglio 1960, n. 722, che per l'appunto ha accertato quali siano queste disponibilità.

CODIGNOLA. Non interessa me la questione, interessa la Commissione. Come facciamo a legiferare senza conoscere quali sono i limiti delle risultanze?

PRESIDENTE. Comunque per il presente provvedimento, se la V Commissione dice che la deroga si può operare, mi sembra che non sia il caso di sottilizzare.

Pongo in votazione l'articolo 3, aggiungendo al primo comma dopo le parole « si farà fronte » le parole « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Titomanlio Vittoria ed altri: Aumento del contributo per i "tavoli di studio", alla Stazione Zoologica di Napoli. (2956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, e concernente l'aumento del contributo per i « tavoli di studio » alla Stazione Zoologica di Napoli.

Nella precedente seduta la discussione era stata rinviata per consentire alla proponente di fornire maggiori elementi di giudizio.

TITOMANLIO VITTORIA. Limiterò la mia esposizione ad alcuni essenziali argomenti.

Esiste innanzi tutto, una petizione inviata da professori universitari (tra le illustri firme, figurano quella dell'onorevole Gaetano

Martino, di Pierantoni, Chigi, Cotronei Giovanni ed altri) nella quale, stanti le condizioni dell'istituto, impossibilitato a continuare nello svolgimento delle sue mansioni, si chiede una variazione di bilancio — a favore appunto di detto istituto — concernente il capitolo destinato alle spese per l'incremento delle ricerche scientifiche, dell'entità di 35 milioni.

Tale petizione è rimasta senza risposta.

Ma esistono ancora altri precedenti. Per esempio, una lettera dell'allora Ministro della pubblica istruzione senatore Medici in data 26 marzo 1959, diretta al Direttore della Stazione Zoologica di Napoli.

In detta lettera si faceva presente come il Dicastero del tesoro non ritenesse di dare ulteriore corso ad un disegno di legge — trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione al Dicastero medesimo — riguardante, tra l'altro un congruo ridimensionamento del contributo annuo a favore della Stazione stessa.

Ciò in quanto il Piano Decennale della Scuola, allora all'esame del Parlamento, prevedeva un sensibile aumento dei fondi stanziati sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e destinati a contributi da concedersi agli istituti scientifici e di istruzione superiore.

In conseguenza nelle more dell'approvazione del Piano venne concesso alla Stazione Zoologica un contributo pari a 50 milioni circa, diviso in due rate.

Dopo di ciò, nulla si è avuto.

Debbo far notare: 1) sui milioni 67.226.955 che la stazione percepisce per i « tavoli di studio », solo 4.800.000 le pervengono dall'Italia. 2) Per quanto concerne la vita della Stazione sul totale dei contributi ordinari pari a L. 55.718.750, l'Italia interviene solo con la modesta somma di L. 10 milioni.

L'Istituto, a parte i contributi ordinari e straordinari per complessivi L. 81.389.674 e sulle entrate varie, si regge su rendite patrimoniali per un totale di sole lire 509.136.

Ci si potrebbe chiedere: come mai non figurano queste passività nel bilancio dell'Istituto? Gli esperti in materia si rendono conto che i 49 milioni di contributi straordinari, che figurano nel bilancio sono nelle situazioni di cassa, in realtà, solo lire 24.823.522.

C'è quindi una differenza considerevole.

Comunque, per brevità, di fronte ad un attivo da riscuotere di 33.718.021 lire, esiste un passivo di L. 49.593.759; per una differenza, perciò, di L. 15.875.738.

Tale *deficit* sarebbe colmato dal finanziamento previsto nel provvedimento che stiamo esaminando.

Per quanto concerne i « tavoli di studio » a cui si richiama la proposta, il contributo richiesto è identico a quello erogato da tutti gli Stati esteri (2 milioni annui per ciascun tavolo).

Infine devo aggiungere che mi sono state esibite 30 domande che non hanno potuto trovare accoglimento, per la situazione deficiente esistente.

PRESIDENTE. Nella seduta in cui esaminammo per la prima volta tale provvedimento, sulla questione di merito, non vi furono sostanziali obiezioni, e soltanto una richiesta di maggiori informazioni.

La sola obiezione importante — e fu lo stesso rappresentante del Ministero della pubblica istruzione a farla — riguardava il finanziamento che non avrebbe dovuto incidere sugli stanziamenti attuali del bilancio del Ministero stesso ma aveva carattere aggiuntivo.

In proposito il parere della V Commissione non era sembrato pienamente rassicurante. Ne dò nuovamente lettura:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando tale parere alla condizione che nell'articolo 2 del provvedimento, la indicazione del capitolo cui imputare la maggior spesa, venga corretta e ci si riferisca al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il capitolo indicato nel provvedimento, infatti, è stato completamente assorbito dai contributi concessi ad atenei, istituti scientifici, ecc. per il corrente esercizio.

La possibilità, quindi, che il Ministero della pubblica istruzione dia luogo al finanziamento considerato, è subordinata all'assegnazione, da parte del Tesoro, di una integrazione corrispondente alla maggiore spesa.

PRESIDENTE. Mi pare quindi opportuno chiedere di nuovo alla V Commissione che il parere favorevole sia meglio esplicitato con l'assicurazione formale che esso non viene dato nell'ambito degli stanziamenti già esistenti su un determinato capitolo, ma che il Ministero del tesoro provvederà ed integrare con importo corrispondente al contributo il capitolo, cui l'onere farà carico.

Se la Commissione è d'accordo, può quindi rimanere stabilito che si insisterà presso la V in tal senso.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (Urgenza), (382); Colitto: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare. (Urgenza), (458); Marotta Vincenzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165. (1208); Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n.165.(2361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni, d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Roffi, De Grada, De Lauro Matera Anna, Maglietta, Grasso Nicolosi Anna, Sciorilli Borrelli; « Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare », del deputato Colitto; « Norme interpretative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 », dei deputati Marotta Vincenzo, Fusaro e Leone Raffaele; « Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 » dei deputati Buzzi, Rampa, Patrini e Perdonà.

Le proposte di legge in questione, sono state già discusse dalla Commissione, giungendosi alla formulazione di un testo unificato, sul quale per altro la Commissione Bilancio ha dato parere contrario. In particolare per la proposta di legge n. 382, la V Commissione Bilancio dette un primo parere contrario in data 23 aprile 1959, modificato in senso favorevole in data 7 luglio 1960. Successivamente, in data 1° marzo 1961, la V

Commissione è tornata sulla precedente deliberazione, dando nuovamente parere contrario, in quanto ha constatato la non avvenuta iscrizione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione dei fondi necessari a coprire la maggiore spesa.

Tali sono in breve le notizie dei precedenti della discussione sui provvedimenti in esame.

BUZZI, Relatore. Avrei una soluzione da proporre per far procedere tali proposte di legge. È necessario puntualizzare rapidamente la situazione. Il contenuto delle proposte Marotta e Colitto non è per il momento attuale, e, pertanto, ritengo che possiamo metterle da parte, salvo a riconsiderarle al momento opportuno.

Quanto alla proposta Russo Salvatore, essa modifica il testo della legge 11 gennaio 1956, n. 20, mentre la proposta di legge, di cui sono firmatario, resta sul piano dell'interpretazione di tale legge. Ora l'interpretazione è consentita, se ci si riferisce ai maestri, perché per questi esiste in materia di pensioni una particolare legislazione e ciò del resto è provato anche dalla sentenza della Corte dei conti.

Per tale motivo ho parlato di norma interpretativa per il primo articolo, mentre per gli articoli 2 e 3 ho parlato di norme integrative. Non sono infatti norme interpretative quelle che riguardano i professori delle scuole secondarie, in quanto questo personale è sottoposto ad una legislazione diversa da quella riguardante le scuole elementari. Né sono norme interpretative quelle che si riferiscono agli ispettori e direttori, i quali pure non hanno diritto alla riliquidazione della pensione in via amministrativa come gli insegnanti elementari.

La Commissione Bilancio ha dato parere favorevole in un primo momento alla proposta n. 382 ritenendo che l'onorevole Russo avesse proposto una norma interpretativa, anziché una norma innovativa, e che al conseguente onere si potesse provvedere quindi con i normali stanziamenti. È norma interpretativa, infatti, quella che sviluppa ciò che è implicito in un'altra norma.

Allo stato attuale delle cose, i maestri collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956 hanno trovato soddisfazione a seguito delle decisioni della Corte dei conti su alcuni ricorsi e della decisione dell'Amministrazione di adeguarsi alle sentenze. Si tratterebbe quindi di mantener fermo l'arti-

colo 1 della proposta Russo, o del testo concordato, limitando l'applicazione del provvedimento ai professori e ai presidi delle scuole secondarie. A questi personalmente propongo di aggiungere i direttori e gli ispettori. Il problema del finanziamento rimane in tal modo ridimensionato ed ho motivi per ritenere che la Commissione bilancio potrà reperire gli stanziamenti necessari per procedere nella riliquidazione delle pensioni.

LEONE RAFFAELE. Accedo alla proposta dell'onorevole Buzzi. Desidererei però che anche l'onorevole Russo aderisse a questa nuova formulazione del provvedimento; non si tratta più infatti di interpretazione, essendo giusta l'obiezione fatta dall'onorevole Buzzi che ormai per gli insegnanti elementari il problema della riliquidazione delle pensioni non esiste più. In sostanza vorremmo porre sullo stesso piano i professori e i presidi delle scuole secondarie e gli ispettori e i direttori delle scuole elementari. Prego pertanto l'onorevole Russo di accedere a questa proposta.

RUSSO SALVATORE. In tal caso il titolo del provvedimento non sarebbe più « interpretazione autentica ».

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli Buzzi e Russo di formulare questo nuovo testo, che voteremo subito per sottoporlo alla V Commissione. Pertanto sospendiamo per il momento la discussione di questa proposta di legge, che riprenderemo appena gli onorevoli Buzzi e Russo Salvatore avranno concretato il testo. Intanto procediamo nell'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio. (3292).

PRESIDENTE. L'ordine di giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiale carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ».

Prego l'onorevole Leone Raffaele di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Con legge 22 maggio 1959, n. 397, si stabiliva l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria. Presso la stessa Accademia di Modena, peraltro, gli allievi ufficiali carabinieri seguono corsi di materie specifiche della facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche. Sembra pertanto giusto che sia riconosciuta la validità di questi studi, sempre che siano pari a quelli svolti nei corsi universitari.

Ricordo che la Scuola ufficiali carabinieri già dal 1906, da quando fu istituita a Roma, aveva un piano di studi universitari. Successivamente, tali allievi ufficiali furono trasferiti a Modena con un piano di studi diverso, ma sempre al livello universitario. Nel 1953 i corsi allievi ufficiali furono trasferiti a Roma presso l'Accademia.

Analogamente l'Accademia della Guardia di finanza dal 1935 funziona a Roma con un piano di studi universitari.

Pertanto, poiché tali studi presso le Accademie sono di tipo universitario e sono impartiti da professori universitari, mi sembra giusto che sia concesso tale riconoscimento, ai fini della laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio, da parte delle università italiane. C'è da aggiungere che il titolo di studio per l'ammissione è lo stesso richiesto dalle università, e pertanto su questo piano non ci dovrebbero essere obiezioni.

La seconda parte del disegno di legge riguarda la validità degli studi compiuti presso queste Accademie precedentemente all'approvazione della legge.

Ritengo che sia opportuno, anzi necessario, che sia riconosciuta la validità di questi studi e pertanto invito la Commissione a dare parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La legge universitaria riconosce il diritto delle facoltà di giudicare, per gli esami sostenuti presso altri corsi, la validità o meno di tali esami. Questo è un compito delle facoltà ed è uno degli elementi dell'autonomia universitaria.

Intervenendo nel senso previsto dalla legge non c'è dubbio che veniamo a ledere quella autonomia di cui le università sono giustamente gelose.

Entrando nel merito del provvedimento, bisogna dire che i corsi presso le Accademie sono senza dubbio di carattere superiore, ma sono corsi che vengono svolti con finalità di carattere eminentemente pratico-applicativo, mentre sappiamo che l'università ha tutta una attività di ordine speculativo, che in queste scuole non esiste.

Anche se l'insegnamento viene svolto da professori universitari, esso è fatto con intenti diversi.

Ad esempio, nella facoltà di agraria e nella facoltà di medicina viene svolto l'insegnamento della fisica. Ma, se uno studente volesse cambiare facoltà, da quella di agraria a quella di medicina, tale esame non gli verrebbe riconosciuto, perché la materia è stata studiata con intenti diversi.

Il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto penale, la scienza delle finanze sono studiati dall'Arma dei carabinieri sotto un determinato profilo, per certe determinate utilità pratiche.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Riconosco che si va a toccare, almeno per la prima parte del disegno di legge, l'autonomia delle università. Ma faccio osservare che nella seconda parte si domanda ai consigli di facoltà il riconoscimento degli studi finora conseguiti anche nel biennio passato.

Ma, se l'autonomia è toccata o intaccata, allora va rilevato che essa è stata intaccata anche dalla legge 22 maggio 1959, n. 397, per l'Accademia militare di Modena, per cui si viene a rinnegare un precedente legislativo approvato da questa stessa Commissione. In questo caso, la situazione sarebbe veramente preoccupante.

L'altra osservazione mossa dal Presidente è che gli studi indicati nel disegno di legge sono finalizzati e sviluppati in modo diverso da quelli universitari. A questo mi permetto di rispondere in maniera assai semplice.

È vero che la finalità è diversa, ma è diversa come per tutti coloro che frequentano gli stessi studi, la stessa disciplina e della stessa disciplina sostengono gli esami.

Il laureato in giurisprudenza può fare il concorso per la pubblica amministrazione, può fare il notaio o l'avvocato: è la natura degli studi che bisogna considerare, non le finalità conclusive.

Per queste ragioni, mi permetto di osservare che ciò che ha osservato il Presidente non regge molto. Chiedo scusa di questa pretesa, ma avevo il dovere di esprimere il mio giudizio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FRANCESCHINI

CODIGNOLA. L'onorevole Ermini ha richiamato l'attenzione sulla natura non scientifica dei corsi, i quali vengono compiuti con finalità specifiche, forse neanche professionali, bensì con finalità di preparazione militare.

È evidente, pertanto, che a questi corsi difficilmente si può attribuire quella natura disinteressata che hanno, propriamente e necessariamente, i corsi di tipo universitario.

Ma, oltre a questa, vi sono altre obiezioni. Con un provvedimento di tale genere, a mio avviso, veniamo a spezzare quella unità degli studi universitari che è rappresentata dai piani di studi in vigore per il conseguimento delle varie lauree e che prevedono un certo rapporto fra insegnamenti fondamentali, annuali o pluriennali, e insegnamenti complementari.

Ad esempio la laurea in giurisprudenza prevede un certo numero di insegnamenti fondamentali e un certo numero di insegnamenti complementari. Facciamo il caso del diritto romano, che è di durata biennale, e delle istituzioni di diritto romano che è un insegnamento che inizia, avvia, allo studio del diritto romano nei primi anni del corso di giurisprudenza.

Ebbene, le Istituzioni di diritto romano non sono previste nell'articolo 2 del disegno di legge ed è naturale che sia così perché in una scuola di guardie di finanza o di carabinieri avrebbe un significato piuttosto strano lo studio di questa materia. Ma oltre alla storia del diritto romano, non è nemmeno prevista la storia del diritto italiano, cioè un'altra di quelle discipline istituzionali che formano la natura scientifica dell'insegnamento della giurisprudenza nelle nostre facoltà.

Ci sono inoltre soltanto nove dei diciotto insegnamenti previsti dall'attuale ordinamento delle facoltà di giurisprudenza e soltanto tre insegnamenti complementari di fronte ai 25 previsti dalle facoltà di giurisprudenza.

In questo modo si viene a rompere quella unità organica dell'insegnamento universitario che non è costituita da una somma di singoli corsi, ma da una unità culturale. Non possiamo sostenere facilmente, ad esempio, che lo studio delle istituzioni di diritto privato in un certo organismo di natura militare sia valido e si assommi ai corsi compiuti in sede universitaria.

Ho l'impressione, ma posso sbagliarmi poiché non ho approfondito il problema, che gli studi dell'Accademia di Modena riconosciuti ai fini del biennio di ingegneria costituiscono un vero e proprio biennio comprensivo delle materie fondamentali. Comprenderei che allora si dicesse che presso queste due accademie si riporta l'intero biennio universitario con tutte le sue materie fondamentali, cioè si formi presso le Accademie una unità organica. Ma staccare alcune discipline che sono svolte in quella sede per poi collegarle con altre da studiare presso le università costituisce un precedente gravissimo.

Vi sono poi altri due elementi di carattere minore, ma non per questo meno importanti. L'articolo 3 statuisce un titolo di incertezza di applicazione della norma. Non è che chi ha frequentato e superato gli esami di un determinato corso presso le Accademie abbia senz'altro diritto a che gli stessi gli siano riconosciuti.

Qui torna fuori, a questo punto, stranamente, l'autonomia universitaria, e torna fuori per creare una situazione arbitraria. Può, cioè, accadere che una persona che abbia fatto determinati corsi, e li abbia superati, si veda non riconosciuta la validità degli stessi.

BALDELLI. Accade anche oggi, questo.

CODIGNOLA. D'accordo, ma andare a dire, a questo punto, ed in questa situazione che le facoltà possono o non possono, a parere dei competenti Consigli, ammettere, significa veramente porre gli interessati nelle mani di un giudizio del tutto discrezionale.

La terza questione riguarda la retroattività, che ritengo sia assolutamente insostenibile.

Si giunge a chiedere che coloro che hanno fatti i corsi, considerati nel provvedimento, in epoca in cui gli stessi non erano sotto l'imperio di questa legge che ne determina il valore giuridico, siano posti nelle identiche condizioni di coloro che li frequenteranno in futuro (cioè, dopo l'approvazione del provvedimento).

Così facendo, noi andremmo contro quella che è una norma generale della legislazione. Già l'articolo 1, a mio avviso, è retroattivo e dovremmo fare riferimento all'anno accademico 1962-63!

Onorevoli colleghi, io non so quale valore abbiamo i precedenti in materia. Certo è che non c'è ragione alcuna di continuare su una strada di questo genere che veramente potrebbe portare ad incidere sulla natura delle università intesi come centri culturali, sosten-

tuendole con una serie di iniziative non aventi una loro organicità.

A questo punto voglio ricordare, nonostante che il tutto possa sembrare un argomento diverso da quello che stiamo ora trattando, cosa accade nelle cosiddette Università libere, di nuova istituzione.

In seguito alle difficoltà incontrate nella istituzione della Università dell'Abruzzo, si sono creati alcuni corsi universitari liberi, non riconosciuti cioè dallo Stato, a Chieti e Pescara.

Mi sono chiesto, proprio in occasione di una mia permanenza in Abruzzo, come mai dei giovani avessero interesse a frequentare detti corsi universitari che non rilasciano poi alcun titolo.

La risposta l'ho in seguito trovata. Vi sono titolari di cattedre all'Università di Roma, i quali fanno anche dei corsi a Chieti, che riconoscono valida la frequenza dei corsi chietini agli effetti della firma del libretto dell'Università di Roma.

Voi capite cosa significa questo, significa veramente la distruzione delle Università!

Praticamente, titolari di importanti discipline, dicono ai giovani: « non importa che voi veniate a Roma, è sufficiente che seguiate i corsi che noi, *privati cittadini*, facciamo a Chieti »... Vedete su quale strada siamo? Una strada di disintegrazione della unità universitaria!

Data la serietà e la complessità del problema, crederei opportuno sospendere questa discussione in attesa di approfondire l'argomento di vedere di che natura è il rapporto con i precedenti legislativi, di esaminare la possibilità che siano garantiti, presso le Accademie considerate, tutti gli insegnamenti fondamentali...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I corsi di Chieti, di cui si è parlato, per quali facoltà sono?

CODIGNOLA. Certamente lettere. Forse anche legge...

SCIORILLI BORRELLI. A proposito di Chieti, è accaduto questo. L'anno scorso fu costituito un consorzio, tra le due province di Chieti e Pescara, tra enti locali e Camere di Commercio, per l'istituzione di una Università.

Doveva essere all'inizio una sezione staccata della « Bocconi » di Milano, poi si pensò a qualcosa come l'Università già esistente all'Aquila. Intanto si era creata una frattura fra le due province, cosicché venne a cadere il Consorzio Pescara-Chieti e quest'ultima

città istituì un'Università libera con le facoltà di lettere, matematica e fisica, e il primo biennio di ingegneria.

A Pescara vennero invece creati corsi concernenti la facoltà di economia e commercio ed un'altra che in questo momento non ricordo. A Teramo, si sta ora pensando all'istituzione della Università di giurisprudenza e di lingue moderne.

Si è pensato, cioè, di creare una situazione di fatto, che potesse dar luogo ad un successivo riconoscimento.

Tali corsi sono svolti da professori di notevole valore, titolari di cattedre all'Università di Roma (per esempio, i professori Paratore e Franchetti).

Moltissimi giovani e genitori sono anche venuti da me per avere assicurazioni circa la validità o meno dei corsi stessi. Sarebbe forse bene cogliere questa occasione, per prendere provvedimenti al riguardo.

PRESIDENTE. Credo, a questo punto, che possa essere chiusa la parentesi concernente la Università abruzzese. Per mia parte, vorrei fare un'osservazione.

Ferma restando la difficoltà circa la retroattività, mi pare che proprio nella imprecisione dell'articolo 3 possa trovarsi la chiave delle garanzie che le singole Università potrebbero prendersi nei confronti dei provenienti dalle scuole considerate nel provvedimento. L'articolo 3, infatti, non ammette dubbi circa la possibilità che questi ultimi siano ammessi al conseguimento della laurea, mentre lascia discrezionale la decisione circa l'anno di corso (II o III). Tale discrezionalità potrebbe anche, onorevole Codignola, essere considerata garanzia da parte delle Università.

In altri termini, chi ha l'ultima parola, è l'università stessa, la quale può imporre agli interessati di frequentare i corsi universitari per due e anche per tre anni.

Credo che così potrebbe essere risposto, dall'avvocato difensore della presente legge, ai dubbi espressi dall'onorevole Codignola. Resta ferma la obiezione di cui alla retroattività.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

ROFFI. Molto brevemente vorrei fare osservare come la critica al presente provvedimento sia proprio contenuta nel primo capoverso della relazione che lo accompagna. Laddove si parla di sostituzione del piano degli studi delle Accademie considerate, con un altro comprendente numerose materie in-

cluse nei programmi delle Facoltà universitarie.

Io sottolineo l'argomento, che mi sembra fondamentale, sollevato dall'onorevole Codignola...

La variazione apportata è di natura esclusivamente quantitativa... Vero è che la quantità modifica anche la qualità, si sostiene da alcune parti... Comunque non mi sembra che si sia seguito un giusto criterio.

La discrezionalità, poi, mi pare che aggravi codesta posizione, anziché facilitarla...

Può accadere che uno studente abbia frequentato corsi per due anni presso l'Accademia e che poi una università particolarmente severa non riconosca questi studi, si da costringerlo, per laurearsi, a studiare complessivamente per 6 anni. Sarebbe giusto che il provvedimento riconoscesse gli studi compiuti presso l'Accademia parificandoli almeno ad un anno di studi compiuti presso l'università. Lasciare il giudizio sulla validità di tali studi alle università, significa creare situazioni di elasticità, a volte molto gravi.

PRESIDENTE. Oggi vige questa legge: le università decidono a quale anno di facoltà gli allievi dell'Accademia devono essere ammessi.

ROFFI. Esprimiamo parere contrario sul provvedimento in esame, perché si verrebbe ad attribuire a studi parziali il carattere di studi universitari, che a nostro avviso non hanno. Perché questo provvedimento avesse un senso, bisognerebbe comprendere nel piano di studi dell'Accademia militare tutte le materie della facoltà universitaria del primo biennio.

CERRETI ALFONSO. Indubbiamente tutte le opinioni espresse sul provvedimento in esame hanno un loro valore. Desidero però osservare che con esso non verrebbe lesa l'autonomia dell'università, in quanto esiste il riconoscimento, da parte delle facoltà, degli esami sostenuti presso l'Accademia militare; dovrebbe solo rimanere valido il carattere pratico e non scientifico di queste discipline.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Codignola, esse sarebbero giuste se il piano di studi fosse obbligatorio per tutti, mentre lo è solo per gli studenti che aspirano all'esenzione dalle tasse; gli altri danno gli esami nell'ordine che preferiscono.

CODIGNOLA. Ma esiste lo sbarramento biennale.

CERRETI ALFONSO. In sostanza quindi è la facoltà che deve decidere sull'ammissione o meno dello studente, ed ha la possibilità di vagliare gli esami sostenuti presso

l'Accademia. I programmi sono sempre gli stessi dal punto di vista scientifico, ma il piano di studi non viene quasi mai rispettato dagli studenti.

Non comprendo d'altra parte perché non abbiano valore scientifico gli esami sostenuti presso l'Accademia, dove gli insegnanti sono professori universitari.

Bisogna infine considerare che gli allievi della Accademia, dopo aver studiato per due anni, se non hanno la possibilità di continuare gli studi, hanno praticamente perso due anni.

CODIGNOLA. Dove è indicato che sono professori universitari?

CERRETI ALFONSO. E chi può insegnare? O i liberi docenti o i docenti universitari. Non potrebbe quindi essere questo il motivo per togliere ogni valore scientifico a questi studi. Del resto questi studenti potrebbero rivelarsi degni di grande considerazione.

Tali i motivi per i quali siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Desidero far presente che, mentre nella facoltà di ingegneria esiste il biennio, nelle facoltà di cui si parla nel disegno di legge, il biennio non è così rigido e non esiste come sbarramento.

Il voler dare un'impostazione unitaria agli studi è un principio che va sottoscritto; ma questo provvedimento non violerebbe affatto un'impostazione unitaria, dal momento che ancora non esiste in alcuna università italiana.

È solo per gli esami sulle materie fondamentali che si dà il riconoscimento, perché se le materie fondamentali non sono state superate, l'università non ammette gli studenti. Poiché lo spirito di un'impostazione unitaria degli studi non viene violato, sono favorevole al provvedimento. Non sono però contrario alla richiesta dell'onorevole Codignola di un rinvio della discussione per approfondire la questione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di voler esaminare il problema anche sotto questo aspetto: uno studente che passa da una università ad un'altra, cambiando facoltà, non ha alcun diritto al riconoscimento, da parte della nuova università, degli esami già sostenuti; ha solo il diritto di chiedere il riconoscimento. L'università si regola, talvolta tenendo conto perfino da quale professore e in che modo quei corsi sono stati eseguiti.

L'articolo 1 del disegno di legge dà l'impressione d'imporre senza altro ad alcune

facoltà il riconoscimento di alcuni esami, purché siano stati svolti su programmi universitari; in tal modo si anteporrebbe l'Accademia ad una università, che uno studente abbia frequentato, chiedendo poi il trasferimento.

Se non vi sono obiezioni, comunque, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. (2889); delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. (Urgenza). (1990); Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761); Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393); Romanato ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, e delle proposte di legge: « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Sovrintendenze bibliografiche » d'iniziativa del deputato Ermini; « Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto » d'iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, De Michieli Vitturi, Nicosia, Delfino e Servello; « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti » d'iniziativa dei deputati Marangone e Macrelli; « Modifica del

ruolo organico dei vice provveditori agli studi» d'iniziativa del deputato Romanato.

Gli onorevoli colleghi ricordano bene le difficoltà sorte durante la discussione di questo disegno di legge. L'opposizione residua della I Commissione all'articolo aggiuntivo 41-bis era fondata anche sul fatto che una legge recentissima, del 22 ottobre 1961, prevede che in occasione dell'ampliamento di ruoli vanno riassorbiti i posti in soprannumero.

Dopo ulteriore riflessione, abbiamo trovato come ultimo sistema per superare tale difficoltà quello di ampliare i ruoli nella misura corrispondente al numero dei soprannumerari, e consentire l'assorbimento dei soprannumerari nei ruoli nella misura di un quinto dei posti che si rendono disponibili. Si dovrebbe lasciare nelle tabelle l'organico già stabilito (per esempio: ispettori generali, n. 36) e poi con una nota precisare « più numero 21 ispettori generali (pari a coloro che sono attualmente in soprannumero) da riassorbire gradualmente nella misura di un quinto dei posti che si rendono disponibili ».

Usando lo stesso criterio in tutte le tabelle in cui ci sono soprannumerari, si ha così un organico che corrisponde oggi alla situazione del personale e alle esigenze dell'amministrazione e che con il tempo viene a restringersi perché alcuni dei posti vengono riassorbiti.

Su questo compromesso, ritengo che la I Commissione possa concordare.

Per quanto riguarda la spesa, essa non è superiore nei confronti di quella risultante dal testo pervenuto dal Senato, poiché esso stabilisce un determinato organico senza stabilire il riassorbimento dei soprannumerari e prima che possa essere approvata la norma della legge 22 ottobre 1961, che impone il riassorbimento. Pertanto, poiché noi andiamo a proporre un riassorbimento in ragione di un quinto delle vacanze, ne risulta a lunga scadenza un certo risparmio.

Anche il Presidente della V Commissione mi ha detto che non ha nulla da obiettare a questa tesi.

PITZALIS, *Relatore*. Sulla formula non ho nulla da eccepire, però il soprannumero non è ancora esaurito con l'attuazione della legge. Cioè, l'applicazione della legge si estingue nel dicembre del 1961 poiché essa aveva articolato le promozioni in soprannumero in tre tempi: il 15 per cento di una determinata quota di funzionari nel primo anno, il 10 per cento nel secondo e il 5 per cento nel 1961. Però a pensarci bene noi fotogra-

fiamo la situazione in questo momento e non annulliamo l'applicazione futura di quella legge: sarà compito degli uffici ministeriali aggiungere l'ultima aliquota dei soprannumerari.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che la soluzione trovata sia buona, piuttosto mi domando se ci sia proprio bisogno di sentire la I e la V Commissione. Per quanto riguarda la I Commissione, essa stessa ci proponeva l'ampliamento degli organici e, nella soluzione proposta dal Presidente, ciò è stato fatto.

Per quanto si riferisce alla V Commissione, essa si preoccupava della maggiore spesa di un ampliamento dell'organico: questa maggiore spesa non c'è. Pertanto, se diamo diverso nome ad un certo numero di posti che oggi già ci sono e che verranno poi riassorbiti, ottemperiamo ai principi espressi e dalla I e dalla V Commissione. A mio avviso non ci dovrebbe essere un ulteriore indugio nell'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Correremmo un grave rischio, che la nostra votazione venga inficiata di nullità, in quanto io conosco soltanto un consenso verbale del Presidente della I Commissione.

Per quanto si riferisce alla V Commissione, ho avuto un colloquio con il Presidente, il quale mi ha pregato di trasmettere alla Commissione il testo che intendiamo approvare. Trattandosi di attendere ancora soltanto quattro giorni, ritengo che sia opportuno non correre un tale rischio. Se i pareri saranno favorevoli, come mi auguro, mercoledì prossimo voteremo la legge a scrutinio segreto.

Pongo allora in votazione il principio dell'emendamento, per cui nelle tabelle A, C, G ed M, sarà inserita una nota con indicazione dei posti che vanno temporaneamente aggiunti alla tabella in numero pari ai posti in soprannumero.

(È approvato).

Poiché occorre indicare dei dati precisi, sarà cura della Segreteria della Commissione porsi in contatto con gli uffici ministeriali per acquisire i dati necessari e formulare l'emendamento definitivo, da trasmettere alla I Commissione.

(Così rimane stabilito).

Pertanto, a seguito delle nuove proposte l'articolo 41-bis deve intendersi ritirato.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (Urgenza). (382); Colitto: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare. (Urgenza). (458); Marotta Vincenzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165. (1208); Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (2361).

BUZZI. Con i colleghi Russo Salvatore e Caiazza abbiamo redatto l'articolo che fonde le nostre proposte di legge nn. 382 e 2361. Ritengo, invece, che possano rimanere distinte le altre proposte di legge n. 458 e 1208.

PRESIDENTE. Allora resta inteso anzitutto che la Commissione rinuncia all'abbinamento delle quattro proposte di legge, per mantenerlo soltanto nei riguardi delle proposte di legge Russo Salvatore e altri n. 382 e Buzzi ed altri n. 2361, di cui si propone un testo unificato. Ne dò lettura:

« La riliquidazione delle pensioni del personale insegnante e direttivo della scuola secondaria nonché dei Direttori ed Ispettori della scuola elementare e dei Convitti nazionali, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956, si effettua tenendo conto della complessiva anzianità di servizio maturata alla data di cessazione del servizio medesimo e considerando, come progressione di carriera, quella determinata dai coefficienti della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Provvederò a trasmettere alla V Commissione per il parere di competenza, raccomandato ai presentatori di seguirlo presso quella Commissione.

Sulla censura cinematografica.

CODIGNOLA. Volevo richiamare l'attenzione della Commissione su un fatto che offende la nostra comune coscienza di uomini

di cultura. È stata oggi comunicata sulla stampa quotidiana, la definitiva repulsa, da parte della Commissione competente, del film « Non uccidere » del regista francese Autant Lara.

Credo che la nostra Commissione non possa essere soltanto una Commissione tecnica della scuola, ma anche una Commissione che è investita, in modo particolare, di tutti i problemi della cultura.

Ci troviamo di fronte ad un fatto molto grave che investe l'interpretazione stessa della Costituzione e che non riguarda singole parti politiche. Tutti noi, infatti, fummo invitati a vedere il film, proprio per iniziativa di un deputato democristiano, l'onorevole Simonacci.

In questa occasione, sarebbe doveroso, da parte della nostra Commissione, al di là delle divisioni politiche — trattandosi di un'opera d'arte ciò sarebbe fuori luogo — affermare il principio che di fronte ad un fatto del genere, noi tutti auspichiamo che la visione del film venga al più presto consentita a tutti i cittadini italiani che hanno diritto, credo, di conoscere un'opera d'arte e che non può essere vietata evidentemente se non per ragioni di buon costume.

Vorrei chiedere al Presidente se ritiene che un voto di questo genere possa essere espresso, come affermazione di un principio di competenza della nostra Commissione. A mio avviso, infatti, se da una galleria nazionale fosse tolto il quadro di un grande pittore, per motivi che non hanno niente a che vedere con la cultura, saremmo noi, come Commissione istruzione e belle arti, a prendere una posizione e a sollevare una protesta. Ed io affermo che una produzione d'arte figurativa non ha niente di diverso da una produzione d'arte cinematografica. È questo un principio che andrebbe a vantaggio del nostro futuro lavoro.

PRESIDENTE. Ritengo che questo fatto non sia competenza della nostra Commissione e non vorrei peraltro interferire nel lavoro di un'altra Commissione.

In Parlamento esiste una Commissione permanente che ha competenza per lo spettacolo ed essa probabilmente o prenderà una posizione, o l'ha già presa, e noi pertanto ci troveremo in contrasto con una Commissione che è competente in modo specifico.

Si potrebbe anche esaminare la cosa dopo aver conosciuto di che si tratta (personalmente non ho nemmeno visto il film) e dare un parere sul piano culturale. Questo lo ammetto senz'altro.

Se potessimo vedere il film si potrebbe dare un giudizio sull'opportunità o meno che esso venga rappresentato, ma sempre su un piano culturale e senza poter interferire nell'operato della censura cinematografica, che è un'attività amministrativa fuori della nostra competenza.

D'altronde tutto quello che è rappresentazione investe problemi delicatissimi.

Anche alcuni volumi, di valore culturale altissimo (vedesi le novelle del Boccaccio) non possono essere, ad esempio, letti in mezzo alla strada...

CODIGNOLA. Ma le opere del Boccaccio sono, per adesso almeno, in vendita nelle librerie...

PRESIDENTE. Sono due problemi distinti. Sul piano culturale possiamo, senza dubbio, pronunciarci; sul piano di una rappresentazione pubblica dell'opera, non è nostra competenza esprimere un giudizio.

LEONE RAFFAELE. È indubbio che, sul piano del problema concernente la unità della cultura e la diffusione della stessa, la nostra Commissione non solo ha il diritto ma il dovere di esprimere il proprio avviso.

Per entrare nel problema specifico suggerito dall'onorevole Codignola, a titolo personale, condivido la sua preoccupazione che talune controversie di natura culturale possano essere impedito di avere adeguata soluzione. Anche nel caso portato all'attenzione dall'onorevole Codignola, il problema della cultura può essere richiamato.

Se la competente Commissione, quindi, dovesse arrivare a proibire la proiezione del film in argomento (io non so se lo ha già fatto), ritengo che noi ci dovremmo opporre... Creeremmo, però, un precedente veramente preoccupante; entreremmo cioè, nel merito specifico di un problema riguardante una Commissione, diversa dalla nostra.

Ripeto, quindi, che per quanto riflette il problema culturale, esprimo anche la mia preoccupazione — che credo condivisa da tutti i colleghi —, tanto più che conosco il film, al quale, è associato un tema culturale e se ne sviluppa uno morale. Per quanto riguarda la competenza, sono perplesso circa la possibilità di entrare nel merito di una questione concernente altra Commissione.

ROFFI. A mio avviso, il problema della competenza non è stato qui invocato giustamente, né dal Presidente, né dal collega Leone.

Il Presidente dice: «...sul piano culturale, noi siamo competenti...». Ma lo siamo in quanto il problema culturale ha dei ri-

flessi politici; non siamo mica una Commissione di critici d'arte!

Noi dobbiamo invece dire se una limitazione nella libertà di circolazione di questa opera d'arte (o di qualunque altra opera d'arte) danneggi o meno la cultura.

La nostra competenza in merito è fuori dubbio, ed è competenza primaria.

La nostra Commissione, poi, esprimendo un parere, non ha l'obbligo di essere concorde con le altre. Non sarebbe il primo conflitto tra Commissioni a cui si dà vita...! Proprio poco fa ne abbiamo ricordato uno.

È una questione di sensibilità, giudicare questo determinato fatto che, a nostro avviso, è scorretta applicazione anche delle attuali norme sulla censura. E tale sensibilità è particolare di due Commissioni, non in contrasto tra loro. La nostra può esprimere un parere, e ci auguriamo che lo faccia, con un ordine del giorno di condanna per ciò che non è opera di altra Commissione del Parlamento, ma dell'Esecutivo.

Desidero poi, fare un'obiezione, diciamo così di procedura.

La Commissione VIII, ripeto, ha, senza dubbio, competenza in merito al problema oggetto della nostra discussione. Mi pare comunque che, esistendo una Commissione *ad hoc*, che si occupa del settore dello spettacolo, la competenza primaria possa essere affidata alla stessa, consentendo a noi di esprimere un parere.

PRESIDENTE. Non possiamo venire meno a quanto codificato dal Regolamento. Ed il Regolamento non ammette la possibilità di votare un ordine del giorno che esuli da quanto si è esaminato.

CODIGNOLA. Non mi pare che una Commissione non possa prendere posizione su qualsiasi problema...

SCIORILLI BORRELLI. Esistono, in merito, una questione di sostanza ed una di merito.

La questione di sostanza è la seguente: evidentemente, il problema sollevato dall'onorevole Codignola, riguarda l'articolo 33 della Costituzione, laddove è detto che «...l'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento».

Noi domani, in Italia, non potremmo, ad esempio, dare un tema sull'argomento del film di cui si parla, in quanto ne è stata vietata la proiezione...

Passando poi alla questione di merito, è evidente come un ordine del giorno possa essere un ordine del giorno in occasione della discussione di una legge, e, indifferente-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961

mente, un ordine del giorno su un determinato problema sul quale la Commissione voglia prendere posizione.

Se siamo d'accordo circa la sostanza, la forma e lo strumento per esprimere la nostra volontà possiamo trovarlo. Se, invece, c'è un disaccordo di fondo, il problema, ovviamente, è diverso.

PRESIDENTE. Quanto alla forma, ritengo che non abbiamo la possibilità di interferire nella materia di competenza di un'altra Commissione. Siamo divisi in Commissioni con competenze specifiche e non possiamo con un ordine del giorno interessarci di lavori di competenza di un'altra Commissione. Aggiungo che non possiamo proporre un ordine del giorno al di fuori dell'argomento per il quale siamo convocati in seduta.

Francamente affermo di non aver visto il film in questione; mi propongo di vederlo per stabilire se è stata fatta o meno offesa alla libertà.

Per il momento, comunque, non posso dare ulteriormente la parola sull'argomento che considero chiuso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani » (3152):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	21
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alessi Maria, Baldelli, Buzzi, Cajazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Matera Anna, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Malagugini, Marangone, Orlandi, Pitzalis, Rampa, Rivera, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI